

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 46.

Modificazioni alla L.R. 31-10-1983, n. 71 concernente i termini per i finanziamenti della Regione in materia di attività, beni culturali ed educazione permanente di cui alle LL.RR. 33/76, 29/79, 11/80, 12/80, 89/80, 24/82 e successive modificazioni.

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 19 settembre 1991, n. 56 - Parte Unica).

— All'art. 1, pag. 4 del B.U., 2° rigo, anziché:
«... locale. Delega delle funzioni ...»

leggasi:

«... locale, delega delle funzioni ...».

— All'art. 1, pag. 4 del B.U., 5° rigo, anziché:
«... settore bandistico o corale» sono disciplinati ...

leggasi:

«... settore bandistico o corale», sono disciplinati ...

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE

- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 10 settembre 1991, n. 223.

Modifiche urgenti al Piano territoriale del Parco Naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli in attuazione della L.R. 19-8-1991, n. 42. Controdeduzioni.

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la decisione della Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale (decisione n. 6674 del 31 luglio 1991) con la quale vengono richiesti chiarimenti sulla deliberazione del Consiglio Regionale n. 223 del 16 luglio 1991 relativa a «modifiche urgenti al Piano Territoriale del Parco Naturale Migliarino, S. Rossore e Massaciuccoli»;

Vista la legge regionale del 19 agosto 1991, n. 42 concernente «Modifiche ed integrazioni alla L.R.

13 dicembre 1979 n. 61 «Istituzione del Parco Naturale Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli»;

DELIBERA

di approvare la delibera n. 223 «Modifiche urgenti al Piano Territoriale del Parco Naturale Migliarino, S. Rossore e Massaciuccoli in attuazione della L.R. n. 42/91» nel testo che segue:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la Legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61, istitutiva del Parco Naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli;

Vista la propria deliberazione 12 dicembre 1989, n. 515, recante «Approvazione del piano territoriale del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli (L.R. 13 dicembre 1979, n. 61, come modificata con L.R. 28 gennaio 1985, n. 11);

Vista la L.R. 19-8-1991 n. 42, recante «Modificazioni alla Legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61» ed in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Consiglio regionale, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della legge, può dettare le modifiche al piano territoriale in adeguamento alla medesima, se rese necessarie da motivi di urgenza, da indicare espressamente;

Considerata la necessità e l'urgenza, conseguentemente alle modificazioni introdotte all'art. 8 della Legge regionale 61/89, di definire cartograficamente con chiarezza la rispettiva delimitazione delle aree interne e delle aree esterne, allo scopo di consentire, relativamente a queste ultime, l'emanazione delle idonee direttive per limitare l'esercizio dell'attività venatoria in tempo utile per l'apertura della medesima;

Ritenuto opportuno confermare la cartografia allegata alla deliberazione n. 515 del 12 dicembre 1989, nella versione precedente alla ordinanza del T.A.R. Toscana 16 ottobre 1990, n. 382, con la quale fu sospesa alla luce della legislazione allora vigente, la distinzione fra aree interne ed aree esterne ai soli fini venatori;

Ritenuto inoltre indispensabile introdurre nelle norme di attuazione del piano le precisazioni necessarie a distinguere il territorio del parco (aree interne) dal territorio soggetto al piano del parco (comprensivo sia delle aree interne che delle aree esterne funzionalmente connesse);

Considerato urgente dettare le direttive idonee a limitare l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree esterne in tempo utile per l'apertura della medesima;

DELIBERA

A - sono introdotte le seguenti modifiche alle norme di attuazione del piano territoriale del parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 515 del 12 dicembre 1989:

Art. 1

— secondo comma: sopprimere l'espressione «per l'area del parco»;

— dopo il quinto comma, aggiungere il seguente sesto comma:

«6. Ai sensi dell'art. 8, primo e terzo comma, della Legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61, come modificato con Legge regionale n. 42/91, al fine di garantire l'unitarietà paesaggistica ed urbanistico-territoriale all'interno degli ambiti delle Tenute/Fattorie/Comparti di cui al successivo art. 2, l'efficacia del Piano Territoriale, limitatamente alle discipline paesaggistiche ed urbanistiche è uguale in tutta l'area soggetta al piano del Parco; pertanto le previsioni del piano sono immediatamente efficaci e vincolanti e si sostituiscono alle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici locali, sia nelle aree interne al Parco, sia nelle aree esterne ad esso funzionalmente connesse di cui al successivo art. 2.»

Art. 2

— Il titolo è sostituito dal seguente: «Delimitazione delle aree soggette al piano del parco»;

— commi primo, secondo e terzo: l'espressione «territorio del parco» è sostituita dall'espressione «territorio soggetto al piano del parco»;

— comma quarto: l'espressione «modifica la perimetrazione del parco» è sostituita dall'espressione «modifica la perimetrazione del territorio soggetto al piano del parco»;

— il comma quinto è così sostituito: «5) Il territorio soggetto al piano del parco, di cui alla delimitazione del primo comma, comprende le aree interne e le aree esterne che presentano connessione funzionale con l'assetto del Parco, individuano secondo il perimetro indicato nella cartografia del piano. La riserva naturale "Bosco degli Allori" - Tenuta di Coltano - perimetrata nella tavola 11, fa parte integrante delle aree interne al Parco, ancorché circondata da aree esterne funzionalmente connesse.»

Art. 20

— È così sostituito: «Art. 20 - Attività venatoria

1. Nelle aree interne del parco i regolamenti d'uso di cui all'art. 12 disciplinano le modalità di controllo delle specie animali, prevedendo eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti, quali mezzi selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal parco.

2. Nelle aree esterne al Parco ad esso funzionalmente connesse secondo la cartografia di cui all'art. 2, l'attività venatoria è consentita secondo le norme dell'art. 14 della Legge regionale 17/1980 e succ. mod.

3. In attesa della regolamentazione specifica di cui al comma precedente, l'attività venatoria è consentita, nelle aree ivi considerate, secondo le modalità stabilite dal calendario venatorio, con le seguenti ulteriori limitazioni:

— può essere svolta solo da cacciatori residenti nei comuni del parco o in quelli ed esso confinanti; i cacciatori residenti in altri comuni devono essere autorizzati dalle Amministrazioni provinciali competenti, previa presentazione di domanda scritta;

— il numero dei capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare i due capi di selvaggina stanziale e i quindici capi di selvaggina migratoria, con le ulteriori seguenti limitazioni:

a) lepri: un capo;

b) trampolieri, rallidi, palmipedi: non più di cinque capi, di cui non più di tre palmipedi;

c) beccacce: non più di due capi.

4. È fatta salva, nel Comune di Vecchiano, la regolamentazione specifica vigente all'entrata in vigore del piano territoriale.

5. La regolamentazione di cui al secondo comma tiene altresì conto dei tempi e modi di attuazione dei piani di gestione e della conseguente realizzazione delle previsioni generali del piano territoriale, con particolare riferimento alle strutture del Parco.»

B - di dare atto che la cartografia che individua il territorio soggetto al piano del parco, ai sensi dell'art. 2 delle Norme Tecniche di attuazione, è quella approvata in allegato alla deliberazione n. 515 del 12 dicembre 1989, comprensiva della delimitazione tra aree interne e aree esterne funzionalmente connesse, cartografia che viene allegata (1), per farne parte integrante, alla presente deliberazione.

IL CONSIGLIO APPROVA

con la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto.

Il Presidente propone di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 della legge n. 62 del 1953.

IL CONSIGLIO APPROVA

la immediata esecutività della deliberazione con la maggioranza prevista dall'art. 49 della legge n. 62 del 1953.

Il Segretario
S. Passigli

Il Presidente
P. Benelli

(1) N.d.R.: si omette la pubblicazione della cartografia che è consultabile presso:

- la sede del Consiglio Regionale;
- l'archivio cartografico - servizio 73 - Dipartimento Urbanistica - Giunta Regionale;
- la sede del Parco Naturale di Migliarino - Pisa.

DELIBERAZIONE 17 luglio 1991, n. 225.

Deliberazione C.R. n. 558 del 27-12-1989 - L.R. 44/89, L.R. 67/89 - procedure, criteri e prescrizioni per il raggiungimento dei limiti previsti dalla L.R. 5/86 e dalla L. 319/76 - Modifica termini e limiti.

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la propria deliberazione 27 dicembre 1989 n. 558 con la quale, tra l'altro, per gli impianti di depurazione dei reflui derivanti dalla lavorazione conciaria, il termine per il conseguimento dei limiti indicati in tab. A allegata alla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni relativamente ai parametri COD, tensioattivi, composti azotati, cloruri e solfati è stabilito al 13 giugno 1991 così come fissato al primo comma dell'articolo unico della L.R. n. 67/89;

Considerato che con la predetta delibera si stabilisce che fino a tale data resta comunque l'obbligo del rispetto dei limiti di cui alla tab. C allegata alla legge 319/76 e che a norma della delibera C.I. T.A.I. del 30-12-1980 allegato n. 2 per gli impianti di depurazione di cui all'oggetto, i limiti della tab. A per i parametri solfati e cloruri dovranno essere osservati quando il corpo idrico recettore sia interessato a scopo potabile e che potranno essere accettati limiti diversi da quelli della predetta ta-

bella solo dopo attento esame della tipologia del recettore e degli usi prevalenti del medesimo, tenendo presenti le interconnessioni con le acque sotterranee;

Tenuto presente che:

— gli impianti di cui trattasi sono quelli ubicati nei Comuni di Fucecchio, S. Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto e S. Miniato;

— gli scarichi degli impianti di Fucecchio, S. Croce e Castelfranco di Sotto sversano nel Canale dell'Usciana e tramite questo in Arno e quello di S. Miniato in Arno tramite il fosso Malucco;

Evidenziato che l'attento esame della tipologia dei recettori e degli usi prevalenti dei medesimi eseguita in fase di aggiornamento del piano di risanamento delle acque ha evidenziato la situazione di cui alla relazione allegata alla presente delibera e di cui di seguito si fornisce una sintesi:

— il Canale dell'Usciana che sfocia in Arno in sponda destra poco a monte di Pontedera è un canale artificiale entrato in servizio nel 1934 al fine di bonificare e regolare le acque del Padule di Fucecchio. Esso raccoglie le acque di un bacino imbrifero di 486 chilometri quadrati formato dai bacini del Pescia di Pescia, Pescia di Collodi, Nievole, Borra, Cassana, Pescia Nuova, Vincio, e Fosso delle Streghe.

Il predetto bacino è il più gravato di scarichi industriali nella provincia di Pisa trovandosi a raccogliere a nord, a monte di Massarella, le acque drenanti la Val di Nievole, gli scarichi dei centri del Pistoiese e della Lucchesia, quelle provenienti dall'impianto centralizzato di Veneri che tratta i reflui delle cartiere del pesciatino. Da Ponte a Cappiano il Canale Usciana, insieme al suo tributario Antifosso, riceve ed immette in Arno gli effluenti del comprensorio del cuoio.

Nell'Usciana vengono inoltre immessi i reflui del depuratore civile di S. Maria a Monte e gli scarichi non ancora depurati di alcune frazioni come Montecalvoli.

Il Canale dell'Usciana, sia per la sua destinazione originaria (canale di bonifica) che per destino successivo (recettore scarichi), non è mai stato destinato ad uso potabile né vi sono in atto attingimenti per uso irriguo.

Fiume Arno tratto Val d'Arno Inferiore provincia di Pisa

Le acque del fiume Arno, almeno fino al ponte di Caprona, sono interessate dal fenomeno della risalita delle acque di mare in concomitanza delle alte maree che determinano elevate concentrazioni